

Risposta quesiti Procedura gara C.A.5- Ambito territoriale di Monza e della Brianza

1. Con riferimento al punto A.1. lett. c del Disciplinare di gara, si chiede se Stazione appaltante ha individuato una quota minima di servizio che deve essere svolta dalla mandataria del RTI.

Come indicato nel medesimo punto A.1. lett. c "La mandataria in ogni caso dovrà eseguire il servizio in misura maggioritaria."

2. Quali autorizzazioni / licenze / permessi devono essere in capo al concorrente in caso non abbia l'attività di demolizione, ma sia obbligato all'acquisto di veicoli classificati come rifiuti pericolosi per le loro caratteristiche.

I requisiti soggettivi, tecnici ed economici dei concorrenti devono essere dichiarati nel DGUE, così come indicato nel Disciplinare di gara.

3. Laddove il veicolo sottoposto a sequestro sia immatricolato in altro Stato, si chiede di chiarire modalità e responsabilità per la corretta esecuzione delle attività previste.

Per la gestione dei veicoli immatricolati all'estero si rinvia alla relativa normativa di riferimento.

4. Si chiede se un veicolo dopo la radiazione presso il PRA può essere trasferito e demolito in uno Stato estero.

No.

5. Al fine di una corretta formulazione dell'offerta economica, si chiede di indicare il tempo massimo a disposizione degli Organi di Polizia per l'esecuzione del provvedimento per il recupero coattivo del veicolo confiscato presso il proprietario / trasgressore.

La tempistica non è quantificabile a priori poiché è vincolata alle attività dei singoli comandi attivati per il recupero coattivo.

6. Si chiede di chiarire se l'area, oltre che essere nell'immediata disponibilità del concorrente, deve essere anche libera da ogni altro veicolo al momento dell'inizio dell'affidamento.

L'area messa a disposizione dal concorrente, oltre che essere nell'immediata disponibilità dello stesso, deve essere anche libera da ogni altro veicolo alla data di attivazione del servizio.

7. Si chiede di chiarire se i veicoli depositati presso il soggetto uscente saranno o meno trasferiti presso il nuovo affidatario del servizio.

I veicoli depositati presso il soggetto uscente non saranno trasferiti presso il nuovo affidatario del servizio.

8. Si chiede:

- a. numero veicoli oggetto di provvedimento di affidamento all'attuale custode nel corso degli anni 2015-2016-2017-2018 e se possibile 2019 almeno sino al 31 agosto
- b. numero di veicoli oggetto di cessione ai soli fini della rottamazione all'attuale custode nel corso degli anni 2015-2016-2017-2018 e se possibile 2019 almeno sino al 31 agosto
- c. numero di veicoli oggetto di cessione ai soli fini della re-immissione in circolazione all'attuale custode nel corso degli anni 2015-2016-2017-2018 e se possibile 2019 almeno sino al 31 agosto
- d. numero veicoli oggetto di provvedimento di sequestro ma attualmente custoditi presso i proprietari/trasgressori nel corso degli anni 2015-2016-2017-2018 e se possibile 2019 almeno sino al 31 agosto

Ai fini della determinazione del valore dell'appalto, pari a € 428.780,00, è stata effettuata una proiezione del flusso medio di veicoli oggetto di custodia nel triennio antecedente a quello d'indizione della presente procedura di gara rapportato al costo medio della giacenza stabilito in 3 euro e parametrato a un periodo di 40 giorni. Il periodo di giacenza è determinato in relazione ai tempi medi che si prevedono necessari per la definizione del procedimento di alienazione in base agli articoli 213, 214 e 214-bis del codice della strada (compresi i tempi per eventuali notifiche a soggetti irreperibili e a soggetti residenti all'estero, nelle ipotesi in cui i veicoli siano stati fermati o sequestrati in assenza del trasgressore oppure siano condotti da minori e, in entrambe le ipotesi, vi sia impossibilità di rintracciare il proprietario o altro soggetto obbligato in solido). E' stato tenuto altresì conto dei risultati attesi dalle iniziative intraprese dal Ministero dell'Interno finalizzate - nell'ottica del contenimento e della riduzione della spesa pubblica - alla concreta attuazione della normativa vigente attraverso l'incremento dei casi di affidamento del veicolo al proprietario, al conducente o ad altro obbligato in solido e la riduzione dei tempi di giacenza dei veicoli presso le depositerie.

Il flusso così stimato costituisce unicamente una proiezione dei dati rilevati negli anni precedenti con riferimento all'attività di custodia, da intendersi meramente indicativa e non vincolante ai fini del contratto di appalto, soggetto nel suo specifico ammontare a scostamenti sia in aumento che in diminuzione in base all'effettivo ammontare dei servizi prestati e dei veicoli trasferiti in proprietà al custode.

9. Si chiede di chiarire il concetto di "situazioni straordinarie" anche mediante esempi ed eventualmente il numero delle ricorrenze di tali situazioni nel corso degli anni 2015-2016-2017-2018 e se possibile 2019, almeno sino al 31 agosto.

Rientrano nell'ipotesi delle "situazioni straordinarie" accadimenti e circostanze che possono ricorrere nell'esecuzione del servizio connotati da imprevedibilità e, comunque, non tipizzabili.

10. Con riferimento al punto B.1 e XI del Disciplinare di gara, si chiede se siano previsti anche dei subcriteri di valutazione per ciascun elemento di valutazione.

Come si vince al punto B.1 e XI del Disciplinare di gara, non sono previsti subcriteri di valutazione per ciascun elemento di valutazione.

11. Si chiede conferma che è sufficiente un'autodichiarazione per dimostrare la disponibilità degli automezzi richiesti.

Come si vince dal Disciplinare di gara (paragrafo IX punto A.2) il concorrente dovrà

dichiarare nell'ambito del DGUE il possesso dei seguenti requisiti tra cui:

- **"Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa:**

a) (per l'attività di recupero):

- **di essere in possesso di almeno due mezzi idonei al recupero di veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale;**
- **di avere la disponibilità di almeno un mezzo idoneo al recupero dei veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale;**
- **che i mezzi utilizzati per il recupero dei veicoli sequestrati sono muniti di polizza di "Rischio di esercizio" per danni causati nello svolgimento di detta attività, nonché di regolare polizza RCA."**

12. Si chiede di chiarire se, in caso l'operatore lavori abitualmente con un unico istituto bancario, possa essere sufficiente un'unica attestazione bancaria predisposta secondo quanto definito nel Disciplinare di gara.

Non è sufficiente un'unica attestazione bancaria. Si rinvia alle disposizioni dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016. Ciò premesso, in relazione alla problematica rappresentata, si ritiene sufficiente richiamare il disposto dell'art. 86 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che laddove l'operatore economico non sia in grado di produrre le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento idoneo, ciò purché vengano esplicitate in sede di partecipazione le ragioni dell'impossibilità di presentare quanto richiesto dalla lex specialis.

Residua inoltre la possibilità di ricorso all'istituto dell'avvalimento, che, ove effettivamente necessario, potrà essere legittimamente esercitato soltanto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 nonché di quanto previsto dal disciplinare di gara. A tale ultimo riguardo, considerato che, come già segnalato, il requisito di cui alla lett. A.4 del disciplinare è espressamente richiesto per ciascun componente il Raggruppamento, un eventuale avvalimento cd. interno sarà consentito soltanto a condizione che l'impresa raggruppata che svolge, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante al raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da consentirle una duplice imputazione, non potendo il medesimo requisito essere impiegato più di una volta nella stessa gara.

13. Si chiede:

a. numero dei veicoli oggetto di provvedimenti di affidamento all'attuale custode nel corso degli anni 2015-2016-2017-2018 e se possibile 2019 almeno sino al 31 agosto distinti per le seguenti tipologie:

- i. Massa fino a 1,5 ton.
- ii. Massa compresa tra 1,5 ton. e 3,5 ton.
- iii. Massa superiore a 3,5 ton.
- iv. Veicoli a due o tre ruote

La richiesta non appare pertinente e necessaria ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi.

14. In riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto b) dell'art. 2 (pag. 15 del disciplinare di gara) che si riporta qui sotto:

"di disporre nell'ambito territoriale per cui si concorre di un'area adibita a depositaria con una superficie utile non inferiore a mq 500, non parcellizzabile, e idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli, opportunamente recintata con un'altezza non inferiore a mt. 2,50, illuminata da un'altezza non inferiore a mt. 5"

si chiede se l'area sopra citata debba essere, alla data di presentazione dell'offerta, già iscritta nell'elenco delle depositarie della Prefettura o se è sufficiente la disponibilità dell'area avente le caratteristiche richieste ed attestate dalla relazione di un tecnico abilitato, così come richiesto al punto A.3 del Disciplinare di gara (pag. 15).

L'area adibita a depositaria può non essere iscritta nell'elenco delle depositarie della Prefettura. Ogni singolo concorrente che partecipi per l'attività di custodia, così come previsto dal disciplinare di gara al punto A.2 lett. b) deve:

- ***"... disporre nell'ambito territoriale per cui si concorre di un'area adibita a depositaria con una superficie utile non inferiore a mq 500, non parcellizzabile, e idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli, opportunamente recintata con un'altezza non inferiore a mt. 2,50, illuminata da un'altezza non inferiore a mt. 5;***
- ***... essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il danneggiamento, il furto e l'incendio dei veicoli custoditi;***
- ***(ai fini della custodia dei veicoli oggetto della presente gara che dovessero risultare incidentati) ... disporre, all'interno della suddetta area adibita a depositaria, di una superficie non inferiore a mq 20 idonea al parcheggio di almeno 2 autoveicoli appositamente riservata dotata:***

b.1) (se depositaria al chiuso) di una pavimentazione impermeabilizzata del locale ed un pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti, con relativo svuotamento periodico e smaltimento nelle forme previste dalla legislazione di settore;

b.2) (se depositaria all'aperto, sia completamente che con presenza di tettoia) di una pavimentazione impermeabilizzata dell'area munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche con relativo trattamento secondo la normativa di settore".

Tali caratteristiche debbono essere altresì attestate nella relativa relazione del tecnico come previsto al punto A.3 del Disciplinare di gara cui si rinvia.

15. Si chiede di confermare se anche le eventuali depositarie aggiuntive devono avere obbligatoriamente sede operativa in uno dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale provinciale di Monza e della Brianza.

Le aree destinate a depositaria per l'espletamento del servizio di custode/acquirente devono obbligatoriamente trovarsi all'interno dell'ambito territoriale (indicato nella documentazione di gara) per il quale si concorre.

16. Con riferimento al punto A.2 sub a) del Disciplinare di gara in merito ai requisiti tecnici necessari per l'attività di recupero ed in particolare alla necessità di n. due automezzi con massa complessiva fino a 1,5 ton. e n. uno automezzo con massa complessiva oltre 1,5 ton. si chiede se è sufficiente una promessa di acquisto per dimostrare tale requisito.

La promessa d'acquisto non risulta essere requisito sufficiente atteso che il disciplinare di gara prevede espressamente ***"relativamente ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa:***

b) (per l'attività di recupero):

- ***... il possesso di almeno due mezzi idonei al recupero di veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale;***
- ***... la disponibilità di almeno un mezzo idoneo al recupero dei veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale;***
- ***che i mezzi utilizzati per il recupero dei veicoli sequestrati sono muniti di polizza di "Rischio di esercizio" per danni causati nello svolgimento di detta attività, nonché di regolare polizza RCA."***

17. Si chiede se, oltre agli allegati previsti al punto B.1, è possibile allegare ulteriore documentazione a comprova di quanto descritto nel documento Relazione Tecnica (All. V Aggiunta).

Si, è possibile allegare alla Relazione Tecnica eventuale documentazione pertinente.

18. Si chiede il numero di interventi di recupero eseguito negli anni 2016-2017-2018 suddivisi per singolo Comune afferente all'ambito provinciale di Monza e della Brianza.

Si veda la risposta n. 8

19. Si chiede se sia ammessa la partecipazione di un RTI composto da due Società, la prima che si occuperà dell'attività di recupero, la seconda che si occuperà di custodia e acquisto dei veicoli.

La partecipazione in forma associata di raggruppamento è valutata dai concorrenti, evidenziando quanto disposto dall'art 48 comma 2 del D.lgs 50/2016, secondo il quale "Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie".

Sul punto si rileva che, conformemente a quanto espresso dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 2183/2018, relativa alla medesima procedura di gara indetta per un'altra provincia) l'attività oggetto dell'appalto si sostanzia in un servizio unitario suddiviso al suo interno in più attività (recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto di sequestro, confisca o fermo

amministrativo) che, pertanto, vanno considerate frazionabili nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Ciò senza dover considerare il RTI quale verticale, atteso che nel bando non vi è una ripartizione fra prestazioni principali e secondarie.

Resta inteso che i requisiti dovranno essere posseduti nel loro complesso dal RTI e andranno attestati da ciascuno degli operatori economici che lo compongono, limitatamente alle attività di propria competenza).

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

20.

Il Concorrente che intende partecipare deve essere inserito nell'elenco prefettizio di cui all'art. 8 del DPR 571/1982?

No.

18. Nel caso in cui un veicolo confiscato venga rinvenuto fuori dalla provincia ed affidato al custode giudiziario di zona, gli oneri di trasporto e custodia a carico di chi sono posti?

Si rinvia all'art. 12, n. 4 dello Schema di Contratto.

19. Nei casi di mancanza/incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, formulerà al concorrente una richiesta di integrazioni/chiarimenti per i quali verrà concesso un termine non superiore a 10 giorni per il relativo inoltro, in mancanza del quale si procederà all'esclusione del concorrente. L'esclusione è riferita, nel caso di partecipazione di una RTI costituenda, alla singola mandante irregolare oppure alla intera RTI.

L'esclusione è riferita al Concorrente, anche se in forma associata.

20. In riferimento all'attività di demolizione si chiede se i seguenti requisiti:

a) ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di demolizione/rottamazione, con indicazione della data e del numero di iscrizione (Parte IV, lett. A, punto 1);

b) di essere obbligato all'iscrizione al "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" istituito ai sensi del decreto-legge n. 135/2018, convertito dalla legge n.12/2019, nonché al rispetto degli adempimenti derivanti dall'iscrizione al medesimo registro (Parte IV, lettera α "Indicazione globale per tutti i criteri di selezione");

c) l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5 – Codice CER 16.01.04 (veicoli fuori uso (Parte IV, lettera A, punto 2);

- d) il possesso dell'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 con indicazione dell'Ente certificatore competente e del luogo in cui è ubicato il centro di raccolta (Parte IV, lettera A, punto 2);
- e) in ogni caso, il possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di carattere generale nonché da quella pertinente all'attività di settore per lo svolgimento del servizio di demolizione/rottamazione dei veicoli (Parte IV, lettera C, punto 13);
- f) la disponibilità di almeno un mezzo idoneo al prelievo e trasporto dei veicoli da demolire (Parte IV, lettera α "Indicazione globale per tutti i criteri di selezione")

debbano essere posseduti dal RTI sopra descritto o possano essere posseduti da una Società terza indicata come subappaltatrice per le attività di demolizione.

In subordine si richiede se i requisiti sopracitati, da a) a f), e riferiti all'attività di demolizione, siano necessari all'ammissione in quanto l'attività di demolizione non rientra nell'oggetto di gara.

L'oggetto dell'appalto si riferisce ai servizi di recupero, custodia e acquisto di veicoli. L'attività di demolizione è richiamata al punto VIII del Disciplinare di gara ove è precisato che "è ammessa la possibilità che nei RTI partecipino operatori economici che svolgano attività di demolizione/rottamazione", così evidenziando che l'inclusione del demolitore/rottamatore nell'ambito del RTI costituisce una mera facoltà, in mancanza della quale l'attività in questione potrà essere affidata a soggetti terzi.

In ogni caso l'O.E. che svolge attività di demolizione/rottamazione partecipante al RTI concorrente, dovrà rendere le dichiarazioni sopra indicate dalla lettera a) alla lettera f) ai fini della partecipazione alla gara.